



CITTÀ DI FOLIGNO

**Regolamento speciale per il personale
che fruisce dell'alloggio di servizio
presso edifici o impianti comunali**

Approvato con D.G.C. n. 778 del 20/12/1999
Modificato con D.G.C. n. 88 del 11/03/2013



Art. 1 - Alloggio di servizio

Negli immobili e/o negli impianti di proprietà comunale, sedi di pubblici servizi, l'Amministrazione può provvedere alla relativa sorveglianza con proprio personale.

Il custode dovrà comunque svolgere le mansioni attinenti alla propria qualifica funzionale all'interno del Settore da cui dipende l'alloggio di servizio.

Per la necessità di garantire la continuità del servizio di sorveglianza nell'arco dell'intera giornata, al personale designato per la custodia, dovrà essere assegnato, con provvedimento della Giunta Comunale, l'uso gratuito dell'alloggio annesso all'impianto e/o stabile affidatogli, ferma restando l'osservanza della normativa fiscale in materia.

Al custode compete il pagamento delle utenze per uso proprio.

Art. 2 - Obblighi del custode in relazione all'uso gratuito dell'abitazione di servizio

L'uso gratuito dell'alloggio comporta l'obbligo di garantire la continuità del servizio di sorveglianza nell'arco dell'intera giornata. Nelle ore di chiusura al pubblico della struttura il custode o un membro della propria famiglia dovrà essere presente nell'abitazione per tutti i giorni dell'anno, festivi compresi, ovvero, nei giorni festivi, essere reperibili in caso di urgenza entro 30 minuti dall'eventuale chiamata.

Nel periodo di godimento delle ferie sarà cura dell'Amministrazione individuare soluzioni temporanee atte a garantire la funzionalità del servizio. Così anche in caso di malattia del custode, qualora non sia possibile provvedere alla attività di sorveglianza.

Art. 3 - Attribuzioni del custode

Il custode osserva di norma l'orario di lavoro fissato per il restante personale comunale, con le articolazioni che si rendono necessarie in relazione alle esigenze di servizio.

Il custode è tenuto a svolgere le mansioni relative al profilo professionale di appartenenza e deve comunque provvedere, in base alle disposizioni impartite dal responsabile del servizio, alle attribuzioni previste nel provvedimento di assegnazione dell'alloggio di servizio.

Egli è inoltre tenuto ad assicurarsi, al termine del proprio turno lavorativo o, comunque, alla cessazione delle attività all'interno della struttura, della perfetta chiusura dei cancelli, porte e finestre, dello spegnimento delle luci, della disattivazione di eventuali interruttori installati nei locali e segnalare tempestivamente eventuali guasti negli impianti.



Art. 4 - Prestazioni straordinarie del custode assegnatario di alloggio di servizio

Al custode che fruisce dell'uso gratuito dell'abitazione di servizio sono riconosciute prestazioni straordinarie nel caso di espletamento di attività diverse dalle normali attività del servizio di appartenenza, se rese al di fuori del normale orario di servizio prefissato. Non è previsto il compenso per la pronta reperibilità. Tali prestazioni sono autorizzate con determinazione del dirigente e, comunque, debbono essere contenute entro i limiti previsti dal Regolamento del personale.

Art. 5 - Trasferimento del custode che fruisce dell'abitazione di servizio e abbandono dei locali

La concessione dell'alloggio di servizio non costituisce, in nessun caso, un diritto acquisito né dà luogo a risarcimenti di sorta qualora venga revocata in seguito a risoluzione del rapporto di lavoro o di trasferimento del dipendente ad altro servizio.

I custodi fruitori di alloggio possono essere trasferiti, in qualsiasi momento, a seconda delle esigenze di servizio, ad altra custodia che presupponga l'uso gratuito dell'abitazione.

Il trasferimento ad altra attività, invece, può essere disposto soltanto nel caso di soppressione del posto, o qualora il dipendente non sia più in condizione di assicurare la continuità del servizio di custodia, ovvero a seguito di specifica richiesta dell'interessato.

L'effettivo abbandono dei locali deve avvenire entro 90 giorni dalla notifica della scadenza della concessione.

Il suddetto termine si applica anche nel caso di cessazione del rapporto d'impiego.

Art. 6 - Divieto di concessione in uso dell'abitazione di servizio

Il custode non può affittare o, comunque, concedere in uso, l'abitazione di servizio assegnatagli, o parte di essa. In caso di trasgressione egli decadrà dal beneficio ed avrà l'obbligo, senza bisogno di diffida o di costituzione in mora, di riconsegnare l'alloggio all'Amministrazione, dietro semplice invito del Sindaco, senza pregiudizio per i provvedimenti disciplinari del caso.

Art. 7 - Abrogazione di norme

Con l'entrata in vigore del presente regolamento decadono tutte le disposizioni regolamentari che siano in contrasto con le norme contenute negli articoli precedenti.



INDICE

Art. 1 - Alloggio di servizio	2
Art. 2 - Obblighi del custode in relazione all'uso gratuito dell'abitazione di servizio	2
Art. 3 - Attribuzioni del custode	2
Art. 4 - Prestazioni straordinarie del custode assegnatario di alloggio di servizio ..	3
Art. 5 - Trasferimento del custode che fruisce dell'abitazione di servizio e abbandono dei locali.....	3
Art. 6 - Divieto di concessione in uso dell'abitazione di servizio.....	3
Art. 7 - Abrogazione di norme.....	3